



SOCIETÀ ITALIANA
DI CHIRURGIA
ONCOLOGICA
ESSO AFFILIATED

Verbale di Assemblea del 3 dicembre 2022

In data 3 dicembre 2022, alle ore 12.00, si è riunita, utilizzando la piattaforma zoom, l'Assemblea della società SICO, convocata in seconda per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore;
- 2) Varie ed eventuali.

A norma dell'art.8.5 dello Statuto sociale, assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, *Prof. Franco Roviello*, che, constatato che sono presenti n. 32 soci aventi diritto al voto su n. 220 soci iscritti all'Associazione (vedasi documento allegato con le sottoscrizioni dei presenti) **dichiara l'Assemblea straordinaria validamente costituita in sede di seconda convocazione** ai sensi dell'art. 8.5, e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta il Dott. Alessandro Gronchi

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

1) Il primo punto all'ordine del giorno riguarda l'adeguamento dello Statuto al fine di adeguarsi alla Riforma del Terzo settore.

Il Presidente informa i presenti che è necessario procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore.

Egli fa presente che la modifica è necessaria per poter iscrivere la società nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza di Statuto nuovo.

Il Presidente continua affermando che il nuovo Statuto è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste per gli ETS (enti del terzo settore) previste dal Codice del Terzo settore.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione (attraverso il voto elettronico sulla piattaforma zoom) lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea, all'unanimità delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 13.15.

President
Franco Roviello

Board Members
Luigina Graziosi
Antonio Macri
Stefano Rausei
Angelo Restivo
Elisabetta Pennacchioli
Gaya Spolverato
Guido Torzilli

Società Italiana di Chirurgia Oncologica
Via Mariano Semmola, 1 - 80131 - Napoli - CF 94002310632

www.sicoweb.it - Email Presidenza president@sicoweb.it - Email Segreteria info@sicoweb.it

Socio Fondatore Francesco Mazzeo

Next President
Maurizio Degiuli

Onco Team Coordinator
Alfredo Garofalo

Young Sico Coordinator
Federica Cipriani

Past President
Alessandro Gronchi

National Secretariat SICO

Kassiopea
group

Via San Tommaso D'Aquino, 20
09124 Cagliari
Tel. 070651242 Fax 070656263



**SOCIETÀ ITALIANA
DI CHIRURGIA
ONCOLOGICA**
ESSO AFFILIATED

Il Presidente
Prof. Franco Roviello

S.I.C.O.
SOCIETÀ ITALIANA DI
CHIRURGIA ONCOLOGICA

Il segretario verbalizzante
Dott. Alessandro Gronchi

S.I.C.O.
SOCIETÀ ITALIANA DI
CHIRURGIA ONCOLOGICA

AGENZIA ENTRATE
UFFICIO DI CAGLIARI 1

Registrato il 12/12/22 al n. 1372

ESENTE

President
Franco Roviello

Board Members
Luigina Graziosi
Antonio Macri
Stefano Rausei
Angelo Restivo
Elisabetta Pennacchioli
Gaya Spolverato
Guido Torzilli

Società Italiana di Chirurgia Oncologica
Via Mariano Semmola, 1 - 80131 - Napoli - CF 94002310632

www.sicoweb.it - Email Presidenza president@sicoweb.it - Email Segreteria info@sicoweb.it

Socio Fondatore Francesco Mazzeo

Next President
Maurizio Degiuli

Onco Team Coordinator
Alfredo Garofalo

Young Sico Coordinator
Federica Cipriani

Past President
Alessandro Gronchi

National Secretariat SICO

Kassiopea
group

Via San Tommaso D'Aquino, 20
09124 Cagliari
Tel. 070651242 Fax 070656263

ART. 1 - Denominazione e sede

1. È costituita in data 11 marzo 1976 con rogito Notaio Sabatino Santangelo registrato a Napoli il 30 marzo 1976 al numero 1889, ha sede in Napoli, Via Mariano Semmola n. 1, l'associazione S.I.C.O., che assume la forma giuridica di associazione. Alla denominazione attuale viene aggiunta in modo permanente la dizione "Italian Society of Surgical Oncology, ESSO affiliated.
2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione altri enti del terzo settore, istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017, l'Ente, di seguito detto "associazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'associazione ha sede legale nel comune di Napoli. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - Finalità e Attività

1. L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:
 - c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - g) formazione universitaria e post universitaria
 - h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

In particolare l'attività svolta dall'ETS sarà:

- promuovere lo studio delle scienze della chirurgia in ambito oncologico, di curare e di indirizzare la formazione dei chirurghi oncologi in qualunque sede, nazionale, europea ed internazionale.
- conservare e valorizzare il grande patrimonio storico e culturale della Chirurgia Oncologica Italiana;
- promuovere e controllare i percorsi didattico formativi e di aggiornamento post-laurea in qualunque sede;
- elaborare linee guida in collaborazione con il Ministero della Salute, l'Istituto Superiore della Sanità e con altre Società ed Istituzioni riconosciute dallo Stato;
- curare e controllare la realizzazione del Congresso Nazionale e di tutte le altre manifestazioni didattiche che si avvalgono del patrocinio dell'Ente;
- diffondere ed avvalorare pubblicazioni scientifiche e didattiche realizzate dagli Associati sotto l'egida dell'Ente; provvedere alla istituzione e alla gestione di premi e borse di studio, le cui finalità siano riconosciute consone agli interessi dell'Ente;
- promuovere, designando propri rappresentanti, i rapporti con le Istituzioni, in particolare, con il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca Scientifica, il Ministero della Salute, il Ministero della Funzione Pubblica, AGENAS, l'Istituto Superiore di Sanità, gli Enti di Ricerca, gli Assessorati Regionali alla Sanità, le Agenzie ed altre Istituzioni Pubbliche e Private, operanti nel campo sanitario, nonché gli istituti di Rico-vero e Cura a carattere scientifico;
- progettare e realizzare percorsi formativi residenziali e a distanza per i propri soci e altre figure professionali coinvolte nella disciplina della Chirurgia Oncologica secondo quanto stabilito dai programmi E.C.M. del Ministero della Salute e suoi Organismi istituzionali;
- promuovere la cooperazione con altre Associazioni scientifiche, nazionali ed internazionali, facilitando la possibilità per i Soci di incrementare i loro scambi culturali;
- sviluppare i rapporti con quegli Organismi Comunitari Europei, nei quali si riconoscano interessi per lo sviluppo della Chirurgia Oncologica Italiana;

- intrattenere e sviluppare le relazioni con qualsiasi altro Ente pubblico o privato, operante anche in altri settori scientifici, che comunque risultino utili per gli scopi di cui e per i compiti di cui a presente articolo;
- favorire lo sviluppo delle metodologie di ricerca e di applicazione clinica, anche attraverso la collaborazione con Istituzioni sanitarie pubbliche, Enti regolatori nazionali e/o regionali, e altre Società ed organismi scientifici.
- promuovere l'avviamento di progetti formativi di particolare rilevanza regionale e nazionale nell'ambito chirurgico – oncologico.

L'Associazione ha l'obbligo di pubblicazione dell'attività scientifica svolta sul proprio sito web, che deve essere aggiornato costantemente, nonché l'obbligo di pubblicare sul proprio sito web gli incarichi retribuiti affidati ai consulenti.

2. Le attività dell'associazione sono svolte avvalendosi anche dell'attività di volontariato dei propri associati, di terzi e delle persone aderenti agli enti associati.
3. Per il perseguimento dei propri scopi, l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

ART. 3 – Attività diverse

1. L'associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. L'associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 5 – Associati, procedure di ammissione ed esclusione

1. L'associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati; né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.
2. Gli associati sono le persone fisiche che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione all'organo di amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile.
3. Tutti i soci, in regola con il pagamento delle quote associative, hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria che straordinaria, hanno diritto di voto e possono essere eletti alle cariche sociali.
4. L'ammissione è deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo di amministrazione.
5. L'organo di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.
6. Le quote di iscrizione e/o i versamenti fatti a favore dell'associazione non sono ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione né in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'associazione. La quota di iscrizione non è trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Sono soci dell'Associazione gli appartenenti alla specifica categoria professionale ovvero i professionisti che esercitano, anche in via non esclusiva, le specifiche attività che la S.I.C.O. rappresenta. Possono essere soci, senza limitazione alcuna, tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dallo statuto, appartenenti alla categoria professionale o al settore specialistico o disciplina specialistica operanti nelle strutture e settori di attività del sistema sanitario nazionale o in regime libero professionale, ovvero con attività lavorativa nel settore o nell'area interprofessionale, ovvero con attività lavorativa nel settore interprofessionale che S.I.C.O. rappresenta. I soci si impegnano a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'Associazione è composta dagli iscritti italiani e stranieri che partecipano alla sua vita scientifica e amministrativa con diverse modalità secondo le seguenti categorie:

- 1) Soci Ordinari
- 2) Soci affiliati
- 3) Soci Onorari
- 4) Soci a quota agevolata

I Soci Ordinari sono i cittadini italiani o stranieri laureati in Medicina e Chirurgia che svolgono la loro attività professionale nell'ambito delle specialità di Oncologia (medica, chirurgica, radioterapica, diagnostica, clinica, ecc).

I candidati a Socio Ordinario devono presentare domanda di ammissione secondo le norme previste dal Regolamento e trasmetterla al Presidente dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo verifica le credenziali del richiedente. La domanda di ammissione comporta di per sé stessa l'accettazione dello Statuto e del Regolamento vigente. I Soci Ordinari sono tenuti a partecipare alla vita della Società.

I soci ordinari devono corrispondere una quota annuale nella misura stabilita dall'assemblea.

I soci affiliati sono i laureati in Medicina ed i laureati in altre Facoltà che operano in campo oncologico non specificatamente chirurgico, nonché tutti coloro che condividono la cultura della disciplina oncologica a cui si ispira l'associazione. I Soci affiliati devono corrispondere una quota annuale nella misura stabilita dall'assemblea.

I Soci Onorari sono scelti tra le personalità italiane e straniere, che abbiano raggiunto fama nella scienza oncologica o che abbiano svolto, nell'ambito della Società, onorati servizi dando lustro alla disciplina in campo nazionale e/o internazionale.

Sono nominati dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo. Non sono tenuti al pagamento della quota associativa e hanno diritto di voto.

I Soci a quota agevolata sono i Soci, under 40 anni, appartenenti a Gruppi di studio o di Lavoro precostituiti che confluiscono nella S.I.C.O., avranno diritto a corrispondere una quota associativa pari alla metà di quella dei soci ordinari.

5. Gli associati cessano di appartenere all'associazione per:

- dimissioni volontarie presentate all'organo di amministrazione per iscritto;
- mancato versamento della quota associativa;
- morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
- esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.

ART. 6 - Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
2. Gli associati hanno il diritto di:
 - partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
 - godere del pieno elettorato attivo e passivo;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;

- recedere dall'appartenenza all'associazione
 - esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione.
3. Gli associati hanno il dovere di:
- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - rispettare le delibere degli organi sociali;
 - partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'associazione e alla realizzazione delle attività statutarie;
 - versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
 - non arrecare danni morali o materiali all'associazione.

ART. 7 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria

1. L'associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale anche dell'attività di volontariato dei propri associati, di terzi e delle persone aderenti agli enti associati.
2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.
6. L'associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale

ART. 8 - Organi sociali

1. Sono organi dell'associazione:
 - Assemblea degli associati
 - Il Consiglio Direttivo
 - Presidente
 - Organo di controllo (nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017)
 - Organo di Revisione (nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017)
2. Le cariche sociali sono elettive e hanno la durata di tre anni ; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

ART. 9 - Assemblea

1. L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri. L'assemblea potrà svolgersi mediante l'ausilio di mezzi di telecomunicazione senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente e il segretario.
2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
3. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail.
4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.
5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.

6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.
7. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'associazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l'associazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.
8. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.
9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
10. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
11. L'assemblea straordinaria delibera e modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
12. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
13. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
 - nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sull'esclusione degli associati;
 - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - approva l'eventuale regolamento sul funzionamento della Società e dei lavori assembleari;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 10 – Consiglio direttivo

1. il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea.
2. I componenti del CD eletti ad ogni tornata elettorale saranno otto.
3. Il CD rimane in carica tre anni. I Membri del Consiglio Direttivo potranno essere rieletti soltanto per un eventuale secondo mandato.
4. Faranno parte del CD:
 - il Presidente in Charge, eletto durante le elezioni del triennio precedente
 - Otto consiglieri eletti, a tre dei quali il CD stesso assegnerà le funzioni di:
 - a. Vice Presidente,
 - b. Segretario
 - c. Tesoriere

Del CD fanno ulteriormente parte, senza diritto di voto, il Past President, lo Incoming President o Presidente eletto per il triennio successivo, il Coordinatore Nazionale degli Oncoteams.

Per ulteriori nomine o attribuzioni da parte del Consiglio Direttivo si rimanda al Regolamento della Società.
5. I componenti del CD pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.
6. La composizione del primo Consiglio Direttivo avviene per nomina dei soci fondatori;
7. Il consiglio direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
8. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti;
9. Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
10. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.

11. L'ingiustificata assenza di un consigliere a metà delle riunioni del CD in un anno, comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.
12. Il consiglio direttivo ha i seguenti compiti:
 - elegge, al suo interno, il Vice-presidente, il segretario e il tesoriere;
 - elegge il Coordinatore degli Oncoteams;
 - valida le candidature al rinnovo degli Organi Sociali in base ai criteri descritti nel Regolamento.
 - amministra l'associazione, ne coordina le attività, armonizzando il lavoro delle sue varie componenti.
 - predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma
 - realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
 - accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
 - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.
13. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11 - Il Presidente

1. Il presidente dell'Associazione, che è anche presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, viene eletto direttamente dall'Assemblea a maggioranza dei voti.
2. Il suo mandato dura tre anni e non è in nessun caso rinnovabile.
3. Il consiglio direttivo può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
4. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e del Consiglio direttivo (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.
5. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.
6. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12 - Organo di controllo

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
2. L'organo di controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
 - attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 - Organo di Revisione legale dei conti

1. E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART. 14 - Risorse

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto degli articoli 16, 17 e 36 del D. Lgs. 117/2017.
2. L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'associazione.

ART. 15 – Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi, dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Tale termine può essere prorogato, tuttavia deve essere precedente al termine previsto per il deposito del bilancio al RUNTS, il 30 giugno di ogni anno. Dopo l'approvazione in Assemblea, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
4. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
5. Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo devono essere pubblicati sul sito istituzionale dell'associazione.

ART. 16 - Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 17 – Libri sociali obbligatori

1. L'associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 18 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 19 - Statuto

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 20 – Conflitto di interessi

1. I soci, i componenti del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo, se nominato, nonché in componenti nominati o designati dall'Associazione in organizzazioni, comitati, organismi sia interni che esterni e gli eventuali dipendenti e collaboratori in genere, devono agire con imparzialità e nell'esclusivo interesse dell'Associazione.

Chiunque si trovasse in conflitto di interesse, reale o potenziale, deve renderlo noto al consiglio Direttivo mediante apposita dichiarazione.

Sono considerate situazioni di conflitto di interesse:

- a) La sussistenza di interessi personali che interferiscono con l'oggetto di decisioni cui il soggetto partecipa e dalle quali potrebbe ricavare un vantaggio diretto o indiretto;
- b) La sussistenza esistenti e/o preesistenti rapporti di affari e/o di lavoro con persone od organizzazioni specificamente interessate all'oggetto delle decisioni cui il soggetto partecipa, anche nei casi in cui detti rapporti non configurano situazioni che danno luogo a incompatibilità previste dalla legge o da altre norme;
- c) La sussistenza di rapporti di coniugio, di unione civile, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con persone, enti od organizzazioni specificamente interessate all'oggetto della decisione cui il soggetto partecipa, anche nei casi in cui detti rapporti non configurano situazioni che danno luogo a incompatibilità previste dalla legge o da altre norme;
- d) L'appartenenza a categorie, associazioni, società o gruppi in virtù della quale il soggetto acquisisca un vantaggio personale da decisioni cui egli partecipa, anche nei casi in cui detta appartenenza non generi le incompatibilità previste dalla legge o da altre norme.

Nel caso in cui vi siano situazioni di conflitto di interesse il soggetto in conflitto, oltre a rendere la suddetta dichiarazione, deve astenersi da qualsiasi deliberazione, votazione o altro atto nel procedimento di formazione della decisione.

ART. 20 - (Disposizioni finali)

2. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.